

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

che istituisce un comitato paritetico delle ferrovie

(85/13/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, nella dichiarazione del 21 ottobre 1972, i capi di Stato e di governo hanno affermato che l'espansione economica deve anzitutto consentire di attenuare le disparità delle condizioni di vita e che tale obiettivo deve tradursi in un miglioramento della qualità e del tenore di vita;

considerando che in questa prospettiva essi hanno ritenuto indispensabile la crescente partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori alle decisioni economiche e sociali della Comunità;

considerando che tra le azioni prioritarie previste dal « programma di azione sociale » della Comunità la Commissione ha raccomandato di promuovere a livello comunitario il dialogo e la concertazione tra le parti sociali; che nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale ⁽¹⁾, tra le azioni da intraprendere in via prioritaria, il Consiglio ha incluso quella intesa a sviluppare la partecipazione delle parti sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunità;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 13 giugno 1972 ⁽²⁾, ha dichiarato che la partecipazione attiva delle parti sociali all'elaborazione

di una politica sociale delle Comunità deve concretarsi nella prima tappa dell'unione economica e monetaria;

considerando che il Comitato economico e sociale si è espresso nello stesso senso nel suo parere del 24 novembre 1971;

considerando che nelle conclusioni del 22 giugno 1984 relative ad un programma di azione sociale della Comunità a medio termine il Consiglio si esprime in favore di un rafforzamento del dialogo sociale europeo e di una revisione delle sue modalità, in modo da associare maggiormente le parti sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunità ⁽³⁾;

considerando che la situazione in atto negli Stati membri mostra chiaramente la necessità che le parti sociali delle ferrovie partecipino attivamente al miglioramento e all'armonizzazione delle condizioni di vita e di lavoro nel settore delle ferrovie; che un comitato paritetico costituito presso la Commissione è il mezzo più idoneo per garantire tale partecipazione, in quanto dà vita a livello comunitario ad un organo rappresentativo delle forze socio-economiche interessate;

considerando che la decisione 72/172/CEE della Commissione del 24 aprile 1972, che costituisce un comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nelle ferrovie ⁽⁴⁾, non corrisponde più agli sviluppi della politica sociale auspicata dagli organi comunitari,

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 70 dell'1. 7. 1972, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 104 del 3. 5. 1972, pag. 9.

DECIDE :

Articolo 1

È costituito presso la Commissione un comitato paritetico delle ferrovie (in appresso denominato « comitato »).

Articolo 2

Il comitato ha il compito di assistere la Commissione in sede di elaborazione e di attuazione della politica sociale comunitaria, aiutando la Commissione stessa a migliorare e ad armonizzare le condizioni di vita e di lavoro nelle ferrovie.

Articolo 3

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, il comitato :

- a) esprime pareri e presenta relazioni alla Commissione, su richiesta di questa o di propria iniziativa e
- b) per il settore di competenza delle organizzazioni professionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) :
 - promuove il dialogo e la concertazione e facilita le trattative tra le organizzazioni medesime,
 - prepara degli studi,
 - partecipa a colloqui e seminari.

2. Il comitato provvede affinché tutte le parti interessate vengano informate della sua attività.

3. Nel chiedere un parere od una relazione del comitato, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la Commissione può fissare il termine entro cui il parere o la relazione devono essere presentati.

Articolo 4

1. Il comitato è composto da 44 membri.

2. a) I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle seguenti organizzazioni di trasportatori e di lavoratori delle ferrovie :

Organizzazione di trasportatori :

Gruppo di dieci ferrovie delle Comunità europee (UIC) ;

Organizzazione dei lavoratori :

Comitato sindacale dei trasporti nella Comunità europea.

b) I seggi sono così ripartiti :

- 22 ai rappresentanti dei trasportatori ;
- 22 ai rappresentanti dei lavoratori.

Articolo 5

1. Per ogni membro del comitato, viene nominato un supplente alle stesse condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, il supplente assiste alle riunioni del comitato o di un gruppo di lavoro di cui all'articolo 9, ovvero partecipa ai lavori del comitato solo se il membro che egli sostituisce si trova nell'impossibilità di farlo.

Articolo 6

1. Il mandato dei membri del comitato e dei supplenti ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.

2. I membri ed i loro supplenti il cui mandato sia scaduto restano in carica fino a quando non sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

3. Il mandato di un membro o di un supplente cessa prima della fine del periodo di quattro anni in caso di dimissioni o di decesso, ovvero quando l'organizzazione che ha designato il membro stesso ne chiede la sostituzione. Il successore è nominato per la restante durata del mandato, secondo la procedura dell'articolo 4, paragrafo 2.

4. Le attività svolte dai membri del comitato non sono retribuite.

Articolo 7

1. Il Comitato elegge fra i suoi membri, a maggioranza di due terzi dei presenti, un presidente ed un vicepresidente che rimangono in carica per un periodo di due anni. Il presidente ed il vicepresidente sono scelti alternativamente ed in ordine inverso, tra i rappresentanti dei due gruppi di organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

2. a) Il presidente ed il vicepresidente il cui mandato sia scaduto restano in carica sino a quando non sia provveduto alla loro sostituzione.

b) Il presidente o il vicepresidente che lascia l'incarico prima della fine del mandato è sostituito per la rimanente durata del mandato medesimo da persona nominata nel modo prescritto al paragrafo 1, su proposta del gruppo al quale appartiene la sua organizzazione.

Articolo 8

Il comitato può, per programmare e coordinare la propria attività, costituire un ufficio di presidenza composta dal presidente, dal vicepresidente e dai relatori dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 9 seguente.

Articolo 9

Il comitato può :

- a) costituire nel suo seno gruppi di lavoro ad hoc o permanenti per facilitare i lavori. Può inoltre autorizzare un membro a delegare un altro rappresentante della sua organizzazione, nominativamente designato, a sostituirlo in un gruppo di lavoro ; il sostituto ha, nelle riunioni del gruppo di lavoro, gli stessi diritti del membro che sostituisce ;
- b) proporre alla Commissione di designare degli esperti per assisterlo in determinati lavori. Esso ha l'obbligo di farlo se tale designazione è richiesta da una delle organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) ;
- c) chiedere che alla riunione del comitato assista in qualità di esperto qualsiasi persona particolarmente competente per uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'esperto può assistere alla riunione solo quando è in discussione il particolare argomento per il quale è stata richiesta la sua assistenza.

Articolo 10

Il comitato si riunisce su convocazione della sua segreteria, a richiesta della Commissione, dell'ufficio di presidenza o di un terzo dei membri del comitato stesso. In quest'ultimo caso il comitato si riunisce entro 30 giorni.

Articolo 11

1. I pareri del comitato sono validi solo se sono presenti almeno i due terzi dei membri e dei loro supplenti.
2. Il comitato presenta i suoi pareri o relazioni alla Commissione. Se i pareri o le relazioni non sono state adottate all'unanimità, il comitato comunica alla Commissione anche i pareri contrari espressi.

Articolo 12

1. I servizi della Commissione assicurano il lavoro di segreteria del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.
2. Rappresentanti dei servizi interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. Alle riunioni del comitato assiste in veste di osservatore un rappresentante della segreteria di ciascuna delle organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

4. Dopo aver udito il comitato, la Commissione può invitare a partecipare ai lavori del comitato in veste di osservatore altre organizzazioni diverse da quelle citate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 13

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato ed ogni volta che la Commissione li abbia informati che il parere richiesto verte su materie di carattere riservato, i partecipanti sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nel corso dei lavori del comitato, dei gruppi di lavoro o dell'ufficio di presidenza.

Articolo 14

Dopo aver udito il comitato, la Commissione ha la facoltà di emendare la presente decisione in funzione dell'esperienza acquisita.

Articolo 15

La decisione 72/172/CEE è abrogata.

Articolo 16

La presente decisione ha efficacia dal 19 dicembre 1984.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Ivor RICHARD

Membro della Commissione